

CENTRALE DEI RISCHI DI BANCA D'ITALIA e SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE - SEGNALAZIONI ILLEGITTIME ED ERRONEE - STRUMENTI DI TUTELA E CORREZIONE

- **Cenni introduttivi e normativa di riferimento**

La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, di seguito indicata con l'acronimo CR, è un organismo che costituisce il più importante sistema informativo nazionale circa i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

Essa consiste sostanzialmente in un archivio informatico alimentato mensilmente da un flusso di dati o, più precisamente, da segnalazioni e comunicazioni trasmesse alla Banca d'Italia, tenuta alla sorveglianza, dai soggetti su cui incombe l'obbligo di effettuarle, ovvero: le Banche iscritte all'albo previsto per legge dall'art. 13 TUB, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e le società di cartolarizzazione dei crediti, di cui alla L. n. 130 del 30.4.1999.

In tale archivio confluiscono così i dati relativi a tutti i rapporti di credito, di affidamento, di finanziamento e/o di garanzia in essere presso i sopradetti soggetti tenuti alla segnalazione, anche relativi ad eventuali coobbligati o terzi prestatori di garanzia terzi, nell'ottica di creare un sistema, voluto dalla Banca d'Italia, che consenta di offrire agli interessati e autorizzati una visione il più possibile fedele e completa delle posizioni di rischio in essere sul sistema creditizio.

Dal gennaio 2009 esiste un'unica CR, gestita da Banca d'Italia, la quale accorpa anche la Centrale Rischi di Importo Contenuto (CRIC), precedentemente gestita da SIA ed altri database gestiti da società private, denominati SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie).

L'organismo di raccolta della CR realizza un sistema, voluto dalla Banca d'Italia, finalizzato ad accertare la pubblicazione dell'indebitamento della clientela presso banche e intermediari finanziari i quali, anche in virtù degli accordi di Basilea I, II e III (relativi alla cosiddetta stabilità finanziaria) introdotti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, sono tenuti a svolgere un controllo sempre più rigoroso e realistico del loro rischio tipico, ovvero del rischio connesso all'indebitamento, a qualsiasi titolo vantato, verso la clientela.

Ciò corrisponde quindi alla primaria esigenza di valutare, preliminarmente alla concessione del credito, il grado di affidamento e successivamente di monitorare, in seguito all'erogazione dei finanziamenti, il "rating", ovvero la "classificazione", di ciascun soggetto finanziario in base al rischio finanziario (rischio di credito) allo stesso attribuibile.

I metodi di valutazione utilizzati dagli intermediari nello svolgimento della classificazione dei clienti sono propri a ciascuno di essi e possono essere delegati anche a società esterne;

sostanzialmente nella metodologia comunemente seguita nella valutazione del *rating*, sono principalmente utilizzati tre tipi di analisi:

1) quantitativa che attiene alla capacità dell'impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi, in particolare mantenendo un'equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria e livelli di redditività soddisfacenti;

2) qualitativa inerente la capacità dell'impresa di adottare scelte strategiche coerenti con l'evoluzione dell'ambiente esterno e del settore merceologico di riferimento;

3) andamentale ovvero – e per quanto qui di maggiore interesse – la valutazione dei dati di comportamento dell'impresa nei confronti della banca e del sistema bancario che sono presenti e reperibili nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nonché negli altri SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) di natura privata più avanti illustrati.

Nel processo di valutazione e classificazione del cliente da parte della banca, il peso dell'analisi andamentale, con riguardo alle imprese definite “*Small business*” (ovvero piccola e micro impresa) assorbe la ragguardevole percentuale dell'85%, rispetto al 10% attribuito all'analisi quantitativa e al 5% a quella qualitativa.

Tale percentuale, riferita all'analisi andamentale, diminuisce riguardo alle imprese “*corporate*” (ovvero di grandi dimensioni) al 40%, rispetto al 50% attribuito all'analisi quantitativa, e al 10% a quella qualitativa, pur conservando, anche in tali realtà, un consistente e considerevole peso nell'attribuzione del “*rating*”.

Per individuare i principali soggetti utilizzatori della Centrale Rischi, individuati, per quanto riguarda il contesto italiano, precipuamente nelle PMI (Piccole Medie Imprese), va ricordato che, per definizione uniforme voluta dalla Comunità Europea, si intende per Media Impresa quella con un numero di occupati < a 250 e un fatturato, oppure un totale di bilancio, < o = a 50 mln €; per Piccola Impresa quella con un numero di occupati < a 50 e un fatturato oppure un totale di bilancio < o = a 10 mln €; per Micro Impresa quella con un numero di occupati < a 10 e un fatturato oppure un totale di bilancio < o = a 2 mln €.

È forte l'importanza di avere una conoscenza di base e aggiornata della propria situazione creditizia, ovvero della propria CR, in quanto la stessa costituisce per i soggetti imprenditori un importante “biglietto da visita dell'impresa” nei confronti del sistema creditizio, sia al momento della richiesta di un finanziamento come di quella della rinegoziazione delle condizioni, così come nella successiva fase di vita del rapporto di credito o di affidamento con la banca; tale conoscenza consente di poter meglio valutare la correttezza e la corrispondenza delle condizioni di finanziamento proposte e applicate dall'intermediario alla propria realtà.

Sebbene la banca, come l'intermediario finanziario, non abbiano alcun obbligo specifico di accordare finanziamenti, è pacifico che la concessione del credito e le condizioni alle quali lo stesso

viene accordato sono condizionate e parametrize alle credenziali che il soggetto giuridico richiedente presenta al momento della domanda, ovvero, come visto e in principalità, dalla presenza o meno di dati pregiudizievoli a suo carico che fossero eventualmente presenti nella CR.

Il documento informativo della Centrale Rischi è differente a seconda del soggetto che lo richiede; infatti se il richiedente è una banca, la stessa avrà a disposizione una minore quantità di dati, peraltro non del tutto aggiornati, rispetto a quelli a disposizione del segnalato che ne faccia richiesta.

Le informazioni visibili dagli intermediari possono infatti risalire solo agli ultimi 36 mesi dalla data della richiesta, mentre il privato può ottenere informazioni per un periodo pregresso anche oltre i 10 anni; ed inoltre la CR consultabile dagli intermediari riporta solo i dati aggregati per banca e per sistema, senza tuttavia riportare tutte le classificazioni e categorie di stato dettagliate, delle quali diamo una sintetica e sommaria elencazione qui oltre, che sono visibili solo dal soggetto segnalato richiedente; ed infine la CR visibile dagli intermediari soffre di un congenito ritardo temporale che varia dai 40 ai 70 giorni lavorativi, stante le tempistiche di comunicazione tipiche dei flussi di dati.

Conseguentemente, in alcuni casi, potrà essere utile, per l'impresa che intende accedere al credito, fornire ai funzionari della banca una CR precedentemente richiesta dall'impresa stessa al fine di poter rappresentare all'istituto una situazione più particolareggiata rispetto a quella a disposizione della banca.

È dunque importante, sia per l'azienda che per il privato consumatore, avere una buona conoscenza delle norme che regolano e disciplinano la trasmissione dei dati aziendali creditizi e finanziari, la loro conservazione negli archivi, il significato e lo spessore attribuibile a ciascuna tipologia di segnalazione e di *status* del debitore al fine di conoscere la correttezza e la esattezza dei dati ivi contenuti e di meglio tutelarsi dalla presenza di eventuali, quanto probabili e frequenti, errate segnalazioni e/o comportamenti illegittimi e pregiudizievoli posti in essere dalle Banche e dagli intermediari, e di poter chiedere dapprima la loro correzione e successivamente di poter svolgere ogni ed opportuna azione volta al ristoro dei danni da essi derivanti.

Passando ad analizzare le caratteristiche e gli aspetti più salienti del documento informativo rilasciato dalla banca, dovrà innanzitutto farsi riferimento alle norme di disciplina in questa materia, costituite, principalmente, dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e segnatamente dagli artt. 51, 53 e 67, dal D. Lgs. N. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy), dalla Delibera CICR del 29/3/1994 (Accesso ai dati della Centrale dei Rischi dei diretti interessati) e dalla Circolare di Banca d'Italia n. 139 del 11/2/1991 e relativi aggiornamenti succedutisi nel tempo, tra cui, in particolare e in considerazione del loro contenuto innovativo, il 13° aggiornamento del 4.3.2010 e il 14° aggiornamento del 29.4.2011.

Tali ultimi aggiornamenti e soprattutto gli ultimi due, sopra citati, hanno introdotto importanti novità e modifiche volte ad una maggiore fruibilità del documento informativo che viene rilasciato, in via riservata e a seguito di relativa richiesta da parte del soggetto interessato, dalla Banca d'Italia: detti aggiornamenti hanno ampliato la portata informativa nonché agevolato e ottimizzato il suo formato, semplificando le modalità di accesso, di utilizzazione e di comprensione dei dati e delle informazioni in esso contenuti.

Di seguito analizzeremo gli aspetti salienti che caratterizzano la CR, i principali obblighi degli intermediari finanziari e delle banche nonché, in particolare, le caratteristiche e le tempistiche con le quali i dati relativi ai crediti e agli affidi vengono periodicamente comunicati alla Banca d'Italia, per poi passare ad una elencazione degli strumenti di tutela e dei rimedi possibili nonché, infine, ad una rassegna delle pronunce giurisprudenziali emesse sia dagli organi giurisdizionali istituzionali che dai più rilevanti organismi arbitrali in materia bancaria.

- **Tempistiche di segnalazione:** i dati contenuti nel documento informativo trasmesso dalla Banca d'Italia mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese di riferimento disponibile e devono essere inviati dalle banche e intermediari entro il 25° giorno del mese successivo, sempre che l'intera esposizione del cliente sia pari o superiore a € 30.000.00, eccezione fatta per i crediti in sofferenza e i passaggi a perdita delle sofferenze che vanno sempre segnalati, indipendentemente dal loro ammontare.

Per ciascun soggetto segnalato la CR aggrega, quindi, le segnalazioni trasmesse mensilmente o inframensilmente, come si vedrà più sotto, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (ovvero la sua posizione globale di rischio), e ciò al fine precipuo, come accennato sopra, di classificare il grado di rischio assunto dagli intermediari nei confronti della clientela.

Banche e intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia le situazioni di sconfinamento dal fido o gli insoluti relativi al pagamento di rate o rimesse, anche relative ai differenziali scaduti e relativi a operazioni in strumenti derivati, secondo la seguente tempistica e metodologia:

1. **Sconfinamento/insoluto < 30 giorni (non viene inviata una segnalazione):** il termine viene definito "periodo di grazia" in quanto la limitata durata dell'insoluto e dello sconfinamento comporta una segnalazione di scarsa rilevanza, essendo detto breve termine tollerato dal sistema;
2. **Sconfinamento/insoluto > 30 giorni ma < 90 giorni:** viene trasmesso in CR solo l'insoluto/sconfinamento ma lo stato del rapporto non muta;

3. Sconfino/insoluto > 90 ma < 180 giorni: lo stato del rapporto passa in codice 81 e la posizione viene classificata come esposizione scaduta/sconfinata; per far sì che questa segnalazione penalizzi realmente i rapporti con la Banca bisogna tuttavia che si verifichino almeno due eventi:

- a) la media giornaliera dell'ultimo trimestre precedente del rapporto fra totale scaduti (anche minori di 90 gg.) e totale esposizione sia $= o >$ del 5%;
- b) nel giorno della segnalazione il rapporto fra totale scaduti (anche minori di 90 gg.) e il totale esposizione sia $= o >$ al 5%;

4. Sconfino /insoluto > 180 giorni: dal codice 81 (sconfino o insoluto continuato da più di 90 giorni) si passa al codice 82 (sconfino o insoluto da più di 180 giorni) oppure 831/827 (crediti sconfinati o scaduti da più di 180 giorni), per i mesi a partire da giugno 2010; la posizione è generalmente definita all'incaglio (indice perdurante di situazione di difficoltà).

Possono verificarsi altresì casi di comunicazioni inframensili, con le quali gli intermediari comunicano tempestivamente alla Centrale Rischi:

1) Gli eventi che hanno interessato la propria clientela, quali passaggio a sofferenza, estinzione della sofferenza, ristrutturazione di una o più linee di credito;

2) La regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il rientro degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti *revolving* (come previsto dall'art. 8bis del D.L. n. 70/2011 modificato dalla L. n. 148/2011).

• Classificazione delle segnalazioni: le segnalazioni vengono articolate e riportate in CR suddivise in diverse sezioni ed in particolare in cinque, ciascuna relativa ad una classe di rischio tipizzata:

1) Crediti per cassa: finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi, sui quali l'intermediario ha un controllo diretto derivante dal relativo flusso di cassa; essi, secondo la loro tipologia, sono suddivisi in diverse sottocategorie tra le quali, ad esempio: rischi autoliquidanti (anticipo s.b.f.), rischi a scadenza (leasing, mutui, prestiti personali) rischi a revoca (aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa);

2) Crediti di firma: crediti con i quali gli intermediari si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi, tra i quali ad esempio: avalli, fideiussioni e altre simili garanzie;

3) Garanzie ricevute: garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela, quali, tra le altre: garanzie reali rilasciate da

soggetti terzi rispetto all'affidato, garanzie personali, garanzie reali, garanzie ricevute da fondi di garanzia;

4) Derivati finanziari: contratti derivati sottoscritti dai clienti e negoziati *over the counter* (ovvero fuori dal mercato) per i quali deve essere segnalato il “valore intrinseco”, detto “fair value”, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati dalle parti (*upfront*).

In merito a detta valutazione, va precisato che, stante la molteplicità dei contratti derivati possibili nonché la loro negoziazione fuori mercato, la stessa è alquanto indicativa e “relativa”, e viene effettuata in base a valutazioni e metodi di calcolo del tutto soggettivi, svolti unilateralmente dagli intermediari in base a modelli tipizzati di calcolo.

In generale, tuttavia, alla voce derivati (ad esempio in ipotesi di contratti IRS Interest Rate Swap) verrà indicato il valore del *mark to market* (cioè prezzo sul mercato) dello strumento derivato al 25° giorno del mese di riferimento.

Tale dato, oltre a rappresentare l'esposizione finanziaria potenziale del cliente, potrà altresì essere utilizzato, ad esempio, per desumere il valore del *mark to market* immediatamente successivo alla data di stipula di un IRS e conseguentemente sarà idoneo a svolgere una funzione di rilevatore della eventuale presenza di commissioni implicite applicate dall'intermediario al momento della sottoscrizione del derivato.

5) Sezione informativa: in questa sezione del documento sono generalmente riportate le informazioni relative a operazioni effettuate per conto terzi o le operazioni relative a gruppi societari poste in essere da aziende capofila, nonché le segnalazioni relative a crediti scaduti relativi a rischi autoliquidanti, crediti passati in perdita, crediti ceduti a terzi.

Va inoltre detto che nell'ambito di tali classificazioni sono previste altre varianti, ovvero diversi “*qualificatori*” che connotano in maniera più dettagliata la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento riportate nella CR, per le quali ci si riporta al documento informativo emesso da Banca d'Italia.

➤ **Nuovi obblighi introdotti con l'aggiornamento n. 13 del 4.3.2010 della circolare 139/1991:**

La circolare della Banca d'Italia in esame ha introdotto importanti innovazioni e nuovi obblighi informativi.

1) Obbligo dell'intermediario di **avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza** (si noti bene, da intendersi non come richiesta di consenso ma come semplice informativa al cliente).

In ordine al concetto di sofferenza, che comporta la segnalazione di carattere senza dubbio più grave e penalizzante per il segnalato, la Banca d'Italia ha chiarito che tale status deve risultare ed essere frutto di una attenta valutazione, da parte della Banca, della complessiva situazione economica e finanziaria del soggetto.

Nel medesimo senso si sono espresse dottrina e giurisprudenza: quest'ultima ha ribadito che non è sufficiente a comportare l'obbligo di informativa il mero o ritardato pagamento di uno o più debiti, ma occorre tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario, potendosi ad esempio giustificare una segnalazione a sofferenza solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui la sofferenza sia riconducibile.

Le più significative pronunce giurisprudenziali hanno affermato che alla nozione di sofferenza resta estraneo il mero inadempimento, che trovi causa in una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente, ancorchè accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere (così Cass. Civ. 12.7.2007 n. 21428 in UTET Giuridica, confermata da successiva Cass. Civ. 1.4.2009 n. 7958 in Giur. Comm., 2010, pp.666 ss. e da ultimo Cass. Civ. 24.5.2010 n. 12626 in De Jure).

In senso conforme, ovvero sulla necessità che di fronte ad una situazione di potenziale sofferenza la banca o l'intermediario debbano necessariamente procedere ad una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, si sono espresse numerose altre decisioni di merito; tra le quali: Tribunale di Milano 19.2.2001 in Giur.It. 2002, I, p. 334 ss e tra le più recenti, Tribunale di Cagliari 21.5.2009 n. 1575; Tribunale Santa Maria Capua Vetere 28.5.2009 su Il Caso .it; Tribunale di Parma 30.6.2010 su Il Caso.it; Tribunale di Bari 19.5.2011 in Il Caso.it; Tribunale di Salerno Sez. I, 19.11.2011 in Fisco on line, 2012;

La banca, dunque, deve segnalare la sofferenza solo quando ha motivo, oggettivamente fondato, di temere la difficoltà di recupero del credito; laddove, successivamente, si potesse delineare una previsione di perdita, ossia la previsione di irrecuperabilità del credito divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, viene "spostato" nella categoria di censimento più grave e di "credito passato a perdita", e viene cancellata la sua iscrizione nella categoria delle sofferenze.

2) Obbligo degli intermediari di **rettificare senza ritardo le segnalazioni relative a posizioni di rischio** a seguito di ordini dell'Autorità Giudiziaria; se l'ordine proviene direttamente dalla Banca d'Italia il termine massimo di rettifica è stabilito in 3 giorni lavorativi..

3) Obbligo di segnalare eventuali rapporti contestati presso Autorità terze rispetto alle parti (ovvero Autorità giudiziarie, Garante della privacy, Arbitro Bancario Finanziario, Collegi arbitrali).

La segnalazione del “contestato” è di rilevante importanza, in quanto rettifica e attenua gli effetti negativi della comunicazione pregiudizievole: essa deve avvenire al momento in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza di un giudizio e viene cancellata al momento in cui l’organo giudicante emetterà la propria decisione.

Se non vi sono particolari dubbi interpretativi relativi al momento in cui si instaura la pendenza del giudizio avanti all’Autorità Giudiziaria (generalmente individuato con la notifica dell’atto di citazione), nel procedimento arbitrale la giurisprudenza e la prassi bancaria non sono univocamente concordi nell’individuare il momento iniziale della pendenza del procedimento arbitrale, in quanto, in alcuni casi esso viene individuato in coincidenza con l’atto di introduzione del procedimento, cioè della notifica dell’atto introduttivo, e in altri con il momento della costituzione del Collegio Arbitrale.

La introduzione dell’obbligo di segnalazione del “contestato” è di grande importanza poiché essa consente al soggetto, che legittimamente contesta una posizione controversa con la banca, di non subire le penalizzanti conseguenze di eventuali segnalazioni di insoluto o sconfini relative al credito contestato.

➤ Ulteriori novità introdotte dall’aggiornamento n. 14 del 29.4.2011 della Circolare n. 139/1991:

L’aggiornamento in esame amplia la portata dell’obbligo sopra indicato al numero 1) poiché prevede l’obbligo di comunicare la segnalazione a sofferenza anche agli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) del debitore.

Specificando il contenuto dell’art. 125 comma 3 TUB, relativo alla categoria dei consumatori, viene imposto agli intermediari l’obbligo di comunicare al consumatore che venga per la prima volta segnalato presso la Centrale Rischii la avvenuta segnalazione, ricomprendendosi nelle informazioni negative passibili di detta informativa, non solo quelle concernenti le sofferenze, ma anche quelle relative a ristrutturazioni del debito e agli inadempimenti persistenti, ossia i crediti scaduti e/o sconfinati da più di 90/180 giorni.

Inoltre gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all’interessato la sua posizione di rischio, quale risultante dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia, nel senso che se un finanziamento viene rifiutato a causa delle risultanze emerse dagli archivi informatici, l’intermediario è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati ove esso viene indicato.

Ulteriore novità riguarda i crediti prescritti, ai sensi dell'art. 2934 c.c., i quali non sono più oggetto di rilevazione non essendo più dovuta la loro segnalazione a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata.

- Cancellazione delle segnalazioni

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 comma 12bis lett. a) D.L. 13.8.2011 n. 130 convertito in L. 14.9.2011 n. 148¹ in ambito di regolarizzazione dei pagamenti, è previsto che:

“Entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento.”

- Le SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie)

Come detto, esistono, oltre alla Centrale Rischi, altri archivi informatici gestiti da soggetti privati che svolgono una funzione analoga a quella svolta dalla Centrale Rischi e che vengono denominati SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie); in essi confluiscono gli analoghi dati relativi ai rapporti di credito presenti presso banche e intermediari.

I principali archivi informatici privati sono il CRIF (Centrale Rischi Informazioni Creditizie), il CTC (Consorzio per la Tutela del Credito) e l'EXPERIAN. Essi, sebbene aggiornati con cadenza mensile, hanno sistemi di funzionamento parzialmente differenti rispetto a quelli che regolano la CR di Banca d'Italia.

Il quadro normativo e regolamentare di questi istituti, per quanto riguarda il consumatore, è rappresentato dal Codice in materia di protezione dei dati personali ovvero Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti che è stato emesso dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) mediante il Provvedimento n. 8/16/2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23/12/2004 al n. 300 e modificato dall'*errata corrige* pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9/3/2005, n. 56 entrata in vigore il 1/1/2005.

La normativa, in particolare, prevede, in merito alla tipologia, modalità di conservazione e cancellazione “in automatico” dei dati presenti negli archivi informatici privati anzi citati, le seguenti tempistiche relative al tempo di conservazione delle segnalazioni relative alla clientela, nelle varie ipotesi espressamente previste ed indicate:

¹ “La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11.2.1991 n. 139 e successivi aggiornamenti per l'attuazione del presente articolo”

richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o **1 mese** in caso di **rifiuto** della richiesta o **rinuncia** della stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi pari o superiore a 3 mesi, sanati anche su transazione: **24 mesi** dalla data in cui è stata comunicata la regolarizzazione e purchè nell'arco dei 24 mesi i pagamenti siano sempre stati regolari

eventi negativi (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: **36 mesi** dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o da quella in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);

rapporti che si sono svolti **positivamente** senza ritardi o altri eventi negativi: **36 mesi** in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, ovvero rapporti estinti regolarmente, il termine è di **36 mesi** dalla data di estinzione del rapporto;

Si verificano casi in cui, nel sistema di informazioni creditizie Eurisc che viene gestito da Crif, non sono visibili agli intermediari le segnalazioni:

1) Sospensione per mancato aggiornamento dati: la visibilità del credito, che presenta dati positivi, è sospesa in quanto l'aggiornamento da parte dell'Istituto di Credito è stato interrotto da più di 180 giorni. La visibilità dei dati viene ripristinata quando l'Istituto di credito invierà un aggiornamento più recente;

2) Sospensione per contestazione e in verifica: la visibilità del credito è sospesa in quanto l'interessato ha effettuato una contestazione sui dati e l'Istituto di credito, decorsi 15 giorni dalla richiesta di verifica, non ha ancora fornito un riscontro. Nel momento in cui l'Istituto invia un riscontro, la visibilità del credito viene ripristinata;

3) Sospensione per assenza di aggiornamento dati: la visibilità del credito è sospesa in quanto l'Istituto di credito da almeno 180 giorni non ha inviato ulteriori aggiornamenti sul fido o il finanziamento per anticipi. Il mancato aggiornamento dei dati, in questo caso, potrebbe derivare dall'estinzione del contratto.

- **Segnalazioni illegittime ed erranee**

La questione più significativa o di maggiore interesse della presente disamina riguarda le segnalazione illegittime o erranee effettuate agli istituti di credito dagli intermediari, che sono, purtroppo, assai frequenti. Dobbiamo innanzitutto ricordare che la banca è vincolata agli obblighi specificamente previsti e più sopra accennati dalla normativa in materia bancaria ed è soggetta ad un generale obbligo di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, ai sensi dell' art. 1176 co. 2 c.c., che, definendo in termini generali la diligenza nell'adempimento, impone alle banche di agire sempre con la condotta dell' "accorto banchiere".

Anche la stessa Banca d'Italia è soggetta a responsabilità per le illegittime segnalazioni effettuate nella propria Centrale Rischi dalle Banche ordinarie, così come affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, I sez. Civ. del 1.1.2009 n. 7958.

La Banca d'Italia, essendo assoggettata alla Legge sulla Privacy, svolge, in relazione alla Centrale Rischi, un'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c.; pertanto il trattamento dei dati illegittimamente segnalati alla Centrale Rischi può comportare la condanna anche della Banca d'Italia, responsabile di tale archivio, alla cancellazione della segnalazione dalla banca dati, oltre che coinvolgerla nel dovuto risarcimento del danno richiesto dal cliente alla banca intermediaria che ha segnalato il dato pregiudiziale per il cliente in mancanza di legittimi e validi presupposti.

Accade spesso che le banche e gli intermediari effettuino segnalazioni errate che possono essere suddivise in due grandi categorie differenti.

La prima ricomprende le ipotesi di errori materiali, quali, ad esempio: 1) errori derivanti dalla attribuzione dell'esposizione creditizia ad un soggetto diverso, causata, ad esempio, da ipotesi di omonimia; 2) indicazione di un'esposizione creditizia o di uno sconfinamento per un importo maggiore o minore rispetto alla linea di credito accordata al soggetto segnalato; 3) erronea classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi.

Nella seconda rientrano tutte le ipotesi in cui al soggetto segnalato viene illegittimamente imputata una situazione di sofferenza; poiché la segnalazione a sofferenza, come visto, è una valutazione discrezionale effettuata dalla banca, può capitare che la stessa incorra in errori di valutazione. In questi casi, accertata preliminarmente la illegittimità della valutazione e della relativa segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca, il soggetto segnalato potrà chiedere dapprima la cancellazione della segnalazione e, successivamente, il risarcimento dei danni da essa causati.

Tali danni possono essere **sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale**.

È ovvio che il **danno patrimoniale** dovrà essere compiutamente provato sia nella sua quantificazione così come in merito al nesso causale che lo collega, in tutto o in parte, al fatto illecito.

In merito al danno di natura non patrimoniale, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che il danno derivante dalla erronea o illegittima segnalazione di eventi negativi e pregiudizievoli in CR è integrato "**in re ipsa**", in quanto costituente un fatto di diffusa notorietà (si vedano, tra le molte pronunce, tutte in senso conforme: Tribunale di Mantova del 27.5.2008 in Il Caso.it; Sent. Tribunale di Venezia n. 1701 del 17.6.2009, Tribunale di Modena Sez. I, 20.3.2012 in Resp. Civ., 2012, 6, 472).

La erronea o illegittima segnalazione, stante il carattere pubblico di visibilità dei dati presenti negli archivi informatici, comporta una incontrovertibile lesione dei diritti di immagine e credibilità non solo per la persona giuridica, ma anche per la stessa persona fisica nella sua qualità di rappresentante del soggetto giuridico, come ormai ripetutamente affermato in giurisprudenza e, in quanto la pregiudizievole segnalazione realizza una diminuzione della considerazione e affidabilità della persona giuridica o dell'ente e una negativa valutazione dell'agire e della capacità delle persone

fisiche che ricoprono poteri gestori del soggetto giuridico (così Cass. n. 21428 del 12.10.2007 nonché Tribunale di Lecce. Sez. Maglie, Sent. n. 193 del 11.6.2009; Tribunale di Bari, Sez. Monopoli, ordinanza del 19.5.2011 in Il Caso.it).

La liquidazione del danno non patrimoniale viene operata per lo più in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso, pur essendo, ovviamente. Praticabile pur con le difficoltà probatorie quantitative e sul nesso causale, anche la richiesta risarcitoria di un danno quantificabile.

Degna di nota è la Sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Monopoli sopra citata, nella quale il Giudice, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ha utilizzato, quali criteri per la quantificazione di tale voce di danno: **a) la durata della segnalazione presso la CR e b) l'entità della somma iscritta a sofferenza.**

- **Provvedimenti d'urgenza**

La dottrina e la giurisprudenza, riconoscono in modo costante che il soggetto erroneamente segnalato ha la possibilità di ottenere un provvedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., per la immediata cancellazione della segnalazione illegittima o erronea, ricorrendo, nella fattispecie, in modo notorio, i requisiti del “*fumus boni juris*” e del “*periculum in mora*”.

Tra le tante pronunce di merito, possiamo citare, esemplificativamente, quella del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere del 5.2.2006 che ha affermato che deve ritenersi ormai pacifica in giurisprudenza l'adottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall'istituto bancario in Centrale Rischi, risultando tale segnalazione idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.

Ancora si può richiamare, tra le pronunce che hanno accolto i ricorsi ex 700 c.p.c. per la cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli da parte delle Banche, la ordinanza del Tribunale di Trani del 7.12.2010 e la recentissima sentenza del Tribunale di Verona del 18.3.2013 la quale ha avuto modo di precisare e rettificare la portata restrittiva di una precedente ordinanza reclamata, emessa dallo stesso Tribunale di Verona in data 22.10.2012, la quale sembrava escludere la utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. in favore del diverso procedimento previsto dall'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2011.

A rettifica di detta ordinanza, la sentenza citata ha infatti chiarito che “*nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione a sofferenza presso la centrale rischi difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2011, ossia l'esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace. La segnalazione infatti è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l'istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca D'Italia n. 139 dell'11.2.1991, nell'ultimo aggiornamento (29.4.2011). In tale*

ipotesi, difettando un rimedio cautelare tipico, è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c.”.

- **Organismi e strumenti di risoluzione pregiudiziale delle controversie**

- **ADR - Alternative Dispute Resolution (Metodi alternativi di risoluzione delle controversie)**

In via pregiudiziale o alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, in ragione del valore della richiesta formulata in giudizio, sarà altresì possibile ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie mediante il ricorso a organismi arbitrali, alcuni appositamente creati per dirimere controversie e per assumere decisioni in materia bancaria e finanziaria.

Tra questi spiccano sicuramente la **Camera di Conciliazione e arbitrato presso la CONSOB** delegata a decidere controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le Banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio collettivo.

Le procedure e le norme che regolano detto organismo di conciliazione sono contenute nel relativo regolamento CONSOB n. 18275/2012.

I principali criteri ispiratori cui la procedura conciliativa si ispira sono i principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità, oltre alla previsione generale relativa al fatto che tale procedura è coperta dalla riservatezza in tutte le sue fasi.

- **ABF Arbitrato Bancario e Finanziario**

Tale organismo è preposto a dirimere controversie nella specifica materia bancaria e finanziaria ed ha competenza a decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali: 1) fino a € 100.000,00, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

Alcuni tra i più importati limiti all'attivazione della procedura avanti all'ABF sono che:

- 1) esso non può decidere controversie relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2009**;

- 2) prima di inoltrare il ricorso all'ABF è necessario inoltrare un formale reclamo alla banca o all'intermediario interessato e quindi aspettare il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo;

3) lo stesso non ha competenza per le controversie relative a servizi e attività di investimento quali, ad esempio, compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB

Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata.

Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

È da notare che la decisione non ha carattere di esecutività assimilabile ad una pronuncia giudiziale, tuttavia è previsto che, se l'intermediario non rispetta la decisione assunta da ABF o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato sul sito dell'ABF, sul sito web della Banca d'Italia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

Conseguentemente, e nella totalità dei casi, l'intermediario darà spontanea esecuzione a quanto stabilito dalla decisione al fine di evitare le conseguenze negative della pubblicità del suo eventuale inadempimento.

Resta in ogni caso ferma per il ricorrente, sia in caso di esito positivo che di esito negativo del ricorso, la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

L'ABF è formata da tre collegi aventi sede nelle città di Milano, Roma e Napoli i quali si suddividono così i ricorsi presentati in ragione della relativa competenza territoriale..

Tra le molte e più significative pronunce dell'ABF in tema di Centrale Rischi si possono riportare, a titolo di esempio, gli estremi di alcune decisioni che possono essere consultabili per esteso sul sito www.arbitratobancariofinanziario.it:

Decisione ABF n. 1451 del 9.5.2012 (in tema di segnalazione a sofferenza derivante da anomalia tecnica);

Decisione ABF n. 1716 del 28.5.2012 (in tema di cancellazione di segnalazione di ritardi nei pagamenti);

Decisione ABF n. 2179 del 27.6.2012 (in tema di sconfinamento);

Decisione ABF n. 2583 del 25.7.2012 (in tema di segnalazione a sofferenza).

Secondo l'ultima relazione pubblicata, nel 2012, che si riferisce ai dati del 2011, la percentuale di pronunce dell'ABF favorevoli ai clienti è stata del 62%. Di queste, il 40% (1109 casi) sono stati

esplicitamente favorevoli, mentre nel 22% dei casi è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti. Nel 38% dei casi, invece, i ricorsi sono stati respinti perché ritenuti non fondati dall'Arbitro.

* * *

Per concludere va ricordato che esistono altre forme, procedure e organismi di mediazione **ADR privati** tra i quali, ad esempio, tutti gli organismi di mediazione sorti a seguito del D.Lgs. n. 28/2010 il cui elenco è reperibile presso il sito del Ministero della Giustizia ove sono registrati.

Da ultimo, è in attesa di entrata in vigore la mediaconciliazione nella nuova disciplina dettata dal D.L. 69/2013.

Le procedure sono comuni a tutte le controversie che insorgono tra le parti, ivi incluse, quindi, quelle di natura bancaria e finanziaria. La materia, comprese le questioni attinenti alle conseguenze che derivano dalle diverse vicende processuali, merita una trattazione separata.

Avv. Franco Fabiani

Avv. Pietro Coatti

Bibliografia:

Nuova Centrale dei Rischi di Francesco Lenoci e Stefano Peola ed. IPSOA Gruppo Wolters Kluwer ed. 2012;

www.pluris-cedam.utetgiuridica.it;

www.ilcaso.it.

